



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2520 di data 4 luglio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un esercizio ricettivo destinato a bar-ristorante, sulle pp.ffa. 1448/2 e 1449/2 in C.C. Canazei, ubicato in località Ciampac, nella stazione sciistica di Alba Ciampac, in Comune di Canazei.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott. Alessandro MOLTRER      | - componente effettivo Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 13 giugno 2018, con la quale l'impresa individuale del signor Massimo Debortol, residente in Canazei, Streda Col da Ronch, 7, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un esercizio ricettivo destinato a bar-ristorante, sulle pp. ff. 1448/2 e 1449/2 in C.C. Canazei, ubicato in località Ciampac, nella stazione sciistica di Alba Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Alessandro Furci, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo esercizio ristorativo da erigersi sulle pp. ff. 1448/2 e 1449/2 in C.C. Canazei, nella conca del Ciampac in prossimità dell'impianto di risalita "Roseal". Il nuovo bar ristorante sarà strutturato su due livelli fuori terra (seminterrato e piano rialzato) per una superficie complessiva pari a circa 572 mq ed una cubatura complessiva di circa 2.170 mc. Il progetto in oggetto prevede le seguenti opere:

- al piano seminterrato saranno ricavati un blocco servizi igienici distinti per sesso e portatori di handicap, una zona destinata a deposito derrate alimentare accessibile direttamente dalla cucine posta al piano superiore, spogliatoi per il personale ed un'autorimessa per i mezzi necessari ad eseguire i rifornimenti alimentari. Due scale distinte permetteranno il collegamento interno del piano senza interferenza tra il personale ed i clienti.
- al piano rialzato verranno realizzati la cucina principale e la sala pranzo per n. 46 posti a sedere interni. La restante superficie, a copertura del piano inferiore sarà destinata a terrazza.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare l'impresa individuale del signor Massimo Debertol, residente in Canazei, Streda Col da Ronch, 7, all'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un esercizio ricettivo destinato a bar-ristorante, sulle pp. ff. 1448/2 e 1449/2 in C.C. Canazei, ubicato in località Ciampac, nella stazione sciistica di Alba Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il sistema di raccolta delle acque piovane dovrà essere integrato nella struttura; non dovranno essere visibili gli scarichi dei pluviali;
  - la testa dei travetti della copertura sul prospetto sud ovest dovrà essere coperta dalla lamiera che costituisce il manto di copertura (vedi prospetto sud-ovest della tavola 4 correttamente rappresentato);
  - i travetti della copertura in corrispondenza della vetrata del prospetto nord ovest non dovranno essere visibili per la porzione relativa allo sporto di gronda;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/lc